

Pubblicato il 01/09/2016

N. 03627/2016 REG.PROV.CAU.
N. 05113/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5113 del 2016, proposto da:

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria (succeduta ope legis ad
ASL Como incorporata), in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Avolio C.F.
VLAVCN42M12A662S, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in
Roma, via Cosseria N. 2;

contro

Sindacato Medici Italiani, Enzo Scafuro, Massimo Gatto, in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio
Puliatti C.F. PLTNTN63S23H418N, domiciliato ex art. 25 cpa presso
Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

nei confronti di

Regione Lombardia non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n.
00583/2016, resa tra le parti, concernente razionalizzazione del servizio di

continuità assistenziale disposta con delibere di ASL Como n.543/2013 e n.580/2013

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sindacato Medici Italiani e di Enzo Scafuro e di Massimo Gatto;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Michele Perrone su delega di Vincenzo Avolio e Antonio Puliatti;

Rilevato che la sentenza del TAR Lombardia, di cui l'Azienda Tutela Salute ATS dell'Insubria (ente successore per incorporazione della ex ASL di Como) chiede la sospensione, ha annullato le delibere di ASL Como n.543/2013 e n.580/2013, in quanto con tali provvedimenti l'Azienda sanitaria, in violazione dell'art.64 del ACN di Medicina Generale del 2009, di fatto ha modificato il rapporto ottimale tra i medici di continuità assistenziale e gli abitanti residenti (rapporto fissato dall'Accordo Nazionale in 1 medico ogni 5.000 abitanti), mentre la modificazione di tale rapporto, a seguito di corrispondenti Accordi regionali, rientra nella competenza della Regione;

Visto che il Sindacato Medici Italiani, ricorrente in primo grado, ha riproposto, ai sensi dell'art 101 cpa, anche le censure assorbite dal giudice di primo grado;

Preso atto che dall'esame dell'appello non sono emersi elementi, che inducano a ritenere prevalenti le esigenze della ATS dell'Insubria di sospendere gli effetti della sentenza impugnata, che, in pratica ha imposto

alla Azienda sanitaria in questione di ricondurre la progettata riorganizzazione del servizio di continuità assistenziale nell'ambito delle procedure fissate dall'art.64 dell'ACN di medicina generale del 2009, che consentono la deroga del rapporto ottimale tra medici e popolazione residente solo a seguito di valutazione di specifiche situazioni socio ambientali e di accordi tra Regione ed OO. SS.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 5113/2016).

Spese della presente fase cautelare compensate tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore

Giulio Veltri, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

L'ESTENSORE
Lydia Ada Orsola Spiezia

IL PRESIDENTE
Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO